



*Prefettura di Macerata*  
*Ufficio Territoriale del Governo*

Prot.F.593/2020

Macerata 28 marzo 2020

**Al Signor Presidente della Provincia  
MACERATA**

**Ai Signori Sindaci dei Comuni  
della Provincia di Macerata  
LORO SEDI**

**Al Signor Commissario Prefettizio  
Comune di  
USSITA**

**Al Signor Questore  
MACERATA**

**Al Signor Comandante  
Raggruppamento Umbria-Marche  
Operazione strade sicure  
FOLIGNO**

**Al Signor Comandante Provinciale  
Carabinieri  
MACERATA**

**Al Signor Comandante Provinciale  
della Guardia di Finanza  
MACERATA**

**Al Signor Comandante Provinciale  
Vigili del Fuoco  
MACERATA**

**Al Signor Comandante Ufficio  
Circondariale Marittimo di  
CIVITANOVA MARCHE**

**Ai Signori Dirigenti Uffici pubblici  
Provincia di Macerata**



*Prefettura di Macerata*  
*Ufficio Territoriale del Governo*

LORO SEDI

Ai Signori Presidenti delle Unioni  
Montane

LORO SEDI

Al Signor Presidente Confindustria  
MACERATA

Al Signor Presidente Cna  
MACERATA

Al Signor Presidente  
Confartigianato Imprese  
Macerata- Ascoli Piceno- Fermo  
MACERATA

Al Signor Presidente  
Confcommercio Marche Centrali  
ANCONA

**OGGETTO:** Decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19".  
Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 25 marzo 2020, di modifica del D.P.C.M. 22 marzo 2020.

La straordinaria necessita ed urgenza di emanare nuove disposizioni per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 ha condotto all'adozione del decreto legge in oggetto, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 79 del 25 marzo 2020

In particolare, si richiama l'attenzione delle SS.LL. sulla circostanza che il provvedimento in parola rimodula e precisa le misure già contemplate dai provvedimenti precedenti e fa salvi gli effetti prodotti e gli atti adottati in attuazione del decreto legge del 23 febbraio 2020, n. 6, ovvero ai sensi dell'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n.833 e conferma la vigenza, fino al 3 aprile 2020, delle misure già adottate con i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020, del 9 marzo 2020, dell'11 marzo 2020 e del 22 marzo 2020, per come ancora vigenti alla data di entrata in vigore del decreto in argomento. Le ulteriori misure, adottate con provvedimenti statali ovvero con ordinanze regionali o sindacali, ancora vigenti alla stessa data, continuano ad applicarsi nel limite di ulteriori dieci giorni.



# *Prefettura di Macerata*

## *Ufficio Territoriale del Governo*

Con l'art. 3 si è inteso delineare una cornice normativa all'interno della quale inquadrare l'adozione di misure urgenti da parte di Regioni e Comuni per il contenimento ed il contrasto dell'emergenza in atto.

E' previsto, in primo luogo, che le ordinanze regionali e comunali, adottate per ragioni di sanità sulla base della normativa in materia, possano essere emanate nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 2, comma 1, del nuovo decreto-legge, ma con efficacia limitata fino a tale momento e solamente per specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario in tutto o in parte del territorio della Regione o del Comune interessati.

In tale quadro è, altresì, stabilito che, nell'ambito delle misure di cui all'art. 1, comma 2, le Regioni e i Comuni potranno disporre prescrizioni più restrittive rispetto a quelle statali, esclusivamente nell'ambito delle attività di loro competenza e senza che le stesse possano in alcun modo incidere sulle attività di rilevanza strategica per l'economia nazionale.

Si segnala, inoltre, il secondo comma dell'articolo in parola il quale precisa che i Sindaci non possono adottare, a pena di inefficacia, ordinanze contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l'emergenza in contrasto con le misure statali.

Tale ultima norma recepisce la *ratio* dell'articolo 35 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, che viene, dunque, abrogato ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera b), del decreto-legge in esame.

Per quanto riguarda il sistema delle sanzioni, l'art. 4 del decreto legge innova la precedente disciplina, superando lo strumento originariamente individuato nell'art. 650 del codice penale a favore di una differenziazione tra gli illeciti.

Viene operata infatti una distinzione tra le ordinarie violazioni delle misure di contenimento, punite con sanzioni amministrative pecuniarie e accessorie (chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni) e la specifica violazione del divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione o dimora per le persone sottoposte alla misura della quarantena perché risultate positive al virus (art. 1, comma 2, lett. e), costituente reato ai sensi dell'art. 260 del Testo unico delle leggi sanitarie, come modificato dal comma 7 dello stesso art. 4 del decreto legge in esame.

L'art. 4, al comma 3, conferma l'applicazione della legge n. 689 del 1981 in tema di accertamento delle violazioni, rinviando altresì ai commi 1, 2, e 2.1 dell'art. 202 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, che disciplinano le diverse modalità di pagamento in misura ridotta delle sanzioni amministrative.

Se l'intervenuta depenalizzazione delle ordinarie violazioni comporta il venir meno della possibilità di garantire l'immediata effettività della sanzione attraverso lo strumento del sequestro preventivo, si evidenzia che la stessa finalità è assicurata dalla previsione introdotta dall'art.4, comma 4, del decreto legge.

Tale norma stabilisce, infatti, che, all'atto dell'accertamento di alcune specifiche violazioni, espressamente indicate al comma 2 dello stesso art. 4, l'autorità procedente può disporre la chiusura provvisoria dell'attività o dell'esercizio, ove necessaria per impedire la prosecuzione o la



# *Prefettura di Macerata*

## *Ufficio Territoriale del Governo*

reiterazione della violazione, per una durata non superiore a 5 giorni. Tale periodo di chiusura provvisoria viene scomputato dalla corrispondente sanzione accessoria definitivamente irrogata, in sede di sua esecuzione.

L'efficacia afflittiva della sanzione accessoria della chiusura provvisoria è ulteriormente rafforzata dalla previsione della sua applicazione nella misura massima in caso di reiterazione della violazione.

In tema di irrogazione di sanzioni, l'art. 4, comma 3, stabilisce la competenza del Prefetto in relazione alla violazione delle misure di cui all'art. 2, comma 1, adottate con decreti presidenziali; le sanzioni per le violazioni delle misure di cui all'art. 3, invece, sono irrogate dalle autorità che le hanno disposte, prevedendo in tal senso una specifica competenza di regioni e comuni.

La norma prevede, altresì, la sospensione dei termini per i relativi procedimenti stabilita dall'art. 103 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 e, più specificamente per la parte che qui interessa, dal primo comma di quell'articolo.

Si richiama, inoltre, l'attenzione sulla previsione dell'art. 4, comma 8, del decreto in parola che, nell'affrontare le questioni di diritto intertemporale originate dalle disposizioni introdotte dal nuovo decreto in materia sanzionatoria, stabilisce che le norme che sostituiscono sanzioni penali con sanzioni amministrative si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore dello stesso decreto, prevedendo, tuttavia, una applicazione delle sanzioni amministrative nella misura minima ridotta della metà.

\*\*\*\*\*

Si richiama, infine, l'attenzione delle SS.LL. sulle disposizioni contenute nel decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 25 marzo 2020 che modifica il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020, ai sensi dell'art.1, lett. a) dello stesso decreto.

Il provvedimento aggiorna l'elenco dei codici ATECO, integrando, da un lato, le filiere già previste nell'allegato I al decreto e, dall'altro sospendendo le attività non ritenute essenziali.

Al riguardo, si segnala la disposizione dell'art.1, comma 3, del decreto ministeriale che fissa al 28 marzo 2020 il termine entro il quale le imprese, tra quelle individuate dall'aggiornamento, devono completare le attività necessarie alla sospensione, compresa la spedizione della merce in giacenza.

Si confida nella consueta e puntuale collaborazione delle SS.LL., facendo riserva di fornire ulteriori chiarimenti e puntualizzazioni.

IL PREFETTO  
(ROLI)